2023/2110

11.10.2023

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2110 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2023

che stabilisce i volumi limite per gli anni 2024 e 2025 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ([1]), in particolare l'articolo 183, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 ([2]) della Commissione stabilisce che un dazio addizionale all'importazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell'allegato VII di tale regolamento di esecuzione. Tale dazio addizionale all'importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite delle importazioni di tale prodotto realizzate in un anno. Il dazio addizionale all'importazione non è applicabile se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o se gli effetti sono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

(2) A norma dell'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i volumi limite delle importazioni per l'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione per taluni ortofrutticoli sono pari al 125 % della media delle importazioni di ciascun prodotto in questione effettuate durante il periodo di applicazione nei tre anni precedenti, in quanto non si tiene conto del consumo interno. Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri per gli anni 2020, 2021 e 2022 è opportuno stabilire i volumi limite per taluni ortofrutticoli per gli anni 2024 e 2025.

(3) Tenendo conto del fatto che il periodo di applicazione degli eventuali dazi addizionali all'importazione di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 decorre, per un certo numero di prodotti, dal 1° gennaio, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1° gennaio 2024,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli anni 2024 e 2025, i volumi limite di cui all'articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Esso non è più in vigore a decorrere dal 30 giugno 2025.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Volumi limite per i prodotti e i periodi stabiliti nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione

Fatte salve le regole sull'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione dei dazi addizionali all'importazione è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione		Volume limite (in t)
			2024	2025	
78.0020	0702 00 00	Pomodori	Dal 1° giugno al 30 settembre		124 289
78.0015			Dal 1° ottobre	al 31 maggio	759 132
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	Dal 1° maggio al 31 ottobre		64 642
78.0075			Dal 1° novembre	al 30 aprile	45 397
78.0085	0709 91 00	Carciofi	Dal 1° novembre	al 30 giugno	12 530
78.0100	0709 93 10	Zucchine	Dal 1° gennaio al 31 dicembre		81 305
78.0110	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28	Arance	Dal 1° dicembre	al 31 maggio	344 504
78.0120	0805 22 00	Clementine	Dal 1° novembre	alla fine di febbraio	78 923
78.0130	0805 21 0805 29 00	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	Dal 1° novembre	alla fine di febbraio	145 753
78.0160	0805 50 10	Limoni	Dal 1° gennaio al 31 maggio		76 314
78.0155			Dal 1° giugno al 31 dicembre		450 097
78.0170	0806 10 10	Uve da tavola	Dal 16 luglio al 16 novembre		76 998
78.0175	0808 10 80	Mele	Dal 1° gennaio al 31 agosto		307 056
78.0180			Dal 1° settembre al 31 dicembre		56 641

78.0220	0808 30 90	Pere	Dal 1° gennaio al 30 aprile		137 843
78.0235			Dal 1° luglio al 31 dicembre		28 214
78.0250	0809 10 00	Albicocche	Dal 1° giugno al 31 luglio		12 566
78.0265	0809 29 00	Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide	Dal 16 maggio al 15 agosto		41 293
78.0270	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	Dal 16 giugno al 30 settembre		25 440
78.0280	0809 40 05	Prugne	Dal 16 giugno al 30 settembre		53 929